

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1366)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro della Sanità

(ANSELMI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 AGOSTO 1978

Vendita a peso netto delle merci

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge si propone di realizzare un maggior grado di trasparenza nel mercato delle merci, allo scopo di assicurare una più ampia tutela del consumatore; in questa ottica la normativa proposta tende a far sì che nelle transazioni commerciali — che abbiano per oggetto merci il cui prezzo sia fissato per unità di peso — la misurazione della merce venduta avvenga al netto della tara, vale a dire senza comprendere nel peso del prodotto vendu-

to il peso dell'imballaggio o, comunque, dell'involucro, con cui quello è confezionato.

Il disegno di legge riguarda le merci che siano commercializzate in funzione del loro peso; non concerne, pertanto, le vendite a corpo di beni mobili — che riguardano in prevalenza beni di uso durevole — le vendite di merci allo stato liquido — vendute per unità di volume — e le merci vendute per unità di misura lineare, come ad esempio, le stoffe.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I principi generali, cui il disegno di legge si informa, sono i seguenti:

a) introdurre la regola della vendita a peso netto in tutto il processo di commercializzazione dei prodotti, dalla fase all'ingrosso a quella al minuto;

b) assicurare che la regola del peso netto, ove l'interesse del consumatore lo esiga, sia applicata anche per le merci vendute al minuto preconfezionate;

c) introdurre una normativa che adegui gli strumenti metrici all'esigenza del consumatore di verificare che la vendita al minuto di merci sfuse avvenga a peso netto;

d) consentire che l'adeguamento delle attrezzature degli esercizi commerciali al minuto — per quanto riguarda gli strumenti metrici — avvenga con gradualità evitando oneri addizionali agli esercizi stessi.

In particolare l'articolo 1 prevede che la vendita, sia all'ingrosso che al minuto, delle merci deve avvenire a peso — se il prezzo è fissato per unità di peso — e che tale peso deve essere al netto della tara.

L'articolo 2 dispone che gli strumenti metrici per pesare, utilizzati negli esercizi commerciali al minuto che vendono merci allo stato sfuso, devono avere requisiti tecnico-metrologici tali da consentire la visualizzazione immediata del peso al netto della tara. Inoltre, tali strumenti dovranno essere collocati nell'esercizio commerciale in modo tale che i consumatori possano vedere agevolmente quanto indicato dallo strumento metrico. Per merci allo stato sfuso si intendono le merci che vengono misurate in presenza dell'acquirente, nella quantità da questi richiesta.

Per evitare aggravii alle aziende commerciali al minuto, le quali, per ottemperare in modo immediato alla norma di cui sopra, dovrebbero sostituire o modificare (sia pure con la modesta spesa rappresentata dalla applicazione del dispositivo di azzeramento della tara approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1971, il cui prezzo è molto contenuto) l'intero parco « bilance » è stato introdotto un regime transitorio, che prevede opzionalmente l'uso degli strumenti metrici

muniti di dispositivo per la visualizzazione della tara ovvero — in assenza di tali strumenti — l'indicazione sui singoli involucri usati per la confezione delle merci allo stato sfuso, del peso dell'involucro stesso e la pubblicazione mediante appositi cartelli — affissi nell'esercizio — di tali pesi (articolo 3).

Il periodo transitorio è delimitato temporalmente dal fatto che è consentito l'uso ad esaurimento di questi strumenti metrici, non provvisti dei requisiti richiesti dalla nuova normativa, che abbiano subito la verifica periodica di cui al testo unico 23 agosto 1890, n. 7088, nel biennio in corso alla data di approvazione della legge. Pertanto, potranno continuare ad essere utilizzate sia le bilance attualmente in dotazione negli esercizi commerciali sia quelle nuove prodotte dall'industria od importate, che siano acquisite nel biennio dai commercianti al minuto, dotate o meno del dispositivo di azzeramento della tara.

Di conseguenza la sostituzione delle bilance avverrà al ritmo dell'ammortamento del parco degli strumenti metrici esistenti nel biennio di verifica in corso alla data di approvazione della legge.

L'articolo 4 introduce la garanzia del peso netto ove l'interesse del consumatore lo esiga per i prodotti non alimentari venduti al minuto in imballaggi preconfezionati, avvenga o meno il preconfezionamento per quantità unitarie costanti. Esso estende, in pratica, ai prodotti non alimentari la norma contenuta nell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per gli alimenti. Data la estrema eterogeneità dei prodotti non alimentari venduti al minuto in imballaggi preconfezionati, la fissazione delle merci, per le quali, in relazione alla protezione del consumatore, deve essere resa obbligatoria la indicazione del peso netto sull'imballaggio medesimo, è rimessa ad un decreto ministeriale.

Vi sono, infatti, prodotti non alimentari preconfezionati per i quali il consumatore non ha interesse a conoscere il peso in quanto il confronto e la valutazione del contenuto delle confezioni avviene su elementi diversi (articoli di abbigliamento ad esempio).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 5 stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dovrà emanare con propri decreti norme per determinare i requisiti tecnico-metrologici degli strumenti e per disciplinare i cosiddetti incarti tecnici (involucro delle caramelle ad esempio) che non fanno parte della tara. Stabilisce, altresì, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di disciplinare le caratteristiche dei materiali da usare nella confezione di involucri per le merci sfuse vendute al minuto, limitatamente a quanto attiene alla realizzazione della tutela economica del consumatore.

L'articolo 6 estende la normativa del peso netto al commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici stabilendo che la loro vendita deve avvenire a peso ed al netto della tara; è ammessa eccezione a tale regola generale per i prodotti, che, specificatamente indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità possono essere venduti a pezzi (carciofi ad esempio), vale a dire per unità, ovvero a collo, semprechè questo riguardi prodotti contenuti in imballaggi standardizzati.

In particolare, la vendita a collo, che è largamente praticata sui grandi mercati di esportazione, potrà essere consentita solo dopo l'emanazione del decreto ministeriale che detterà norme sulle caratteristiche degli imballaggi da usare nella confezione dei prodotti ittici, delle carni e dei prodotti ortofrutticoli.

Lo stesso articolo stabilisce che su tutti gli imballaggi usati per le merci in questione deve essere indicato il peso netto dell'imballaggio. Tale indicazione può essere apposta anche a mezzo di etichettatura e ciò al fine di consentire l'uso ad esaurimento degli imballaggi attualmente disponibili in modo compatibile con la regola del peso netto, in attesa della nuova regolamentazione della materia, che avrà luogo a mezzo del citato decreto ministeriale.

Gli articoli 7 e 8 precisano il sistema sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni della legge.

L'articolo 9, prevede il regolamento di esecuzione.

L'articolo 10, infine, prevede che le disposizioni contenute nell'articolo 6 sono applicabili solo decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

Art. 2.

Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.

Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è consentita presso i singoli esercizi commerciali al minuto, alle condizioni fissate dal successivo articolo 3, l'utilizzazione di strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente, sino al loro esaurimento, semprechè tali strumenti risultino muniti del bollo di verifica di cui al citato testo unico, relativo al biennio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, che non dispongono di strumenti metrici rispondenti ai requisiti previsti al primo comma dell'articolo 2, sono tenuti ad usare carta da involgere od altri tipi di involucri recanti l'indicazione del relativo peso in grammi.

Sono altresì tenuti ad esporre nell'esercizio, per ciascuno strumento metrico per pesare, privo delle citate caratteristiche, ubicato nel locale di vendita, un cartello contenente l'indicazione del peso in grammi di

ciascun involucro usato nell'esercizio stesso per la confezione delle merci sfuse.

I cartelli devono essere redatti ed esposti in modo da consentire un'agevole visualizzazione.

Art. 4.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto stabilisce i prodotti non alimentari, venduti al minuto in imballaggi preconfezionati, per i quali sull'imballaggio stesso deve essere indicato il peso netto del prodotto contenuto.

Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea in materia di precondizionamento in massa dei prodotti in imballaggi preconfezionati.

Art. 5.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con propri decreti, le caratteristiche tecnico-metrologiche dei dispositivi da applicare agli strumenti metrici per soddisfare ai requisiti di cui al precedente articolo 2 e indica, per specifici prodotti, gli involgenti protettivi non rientranti nella tara. Può, altresì, fissare le caratteristiche, inerenti all'applicazione della presente legge, dei materiali per la confezione di involucri da usare nella vendita a peso di merci sfuse al minuto.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici è effettuata a peso e al netto della tara, salvo che ne sia consentita la vendita a pezzo od a collo a norma del terzo comma del presente articolo.

Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce con propri decreti, i prodotti che possono essere venduti a pezzi e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi standardizzati, nonché le caratteristiche degli imballaggi da usare nel commercio all'ingrosso dei prodotti di cui al primo comma.

Art. 7.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 500.000.

L'esercente il commercio al minuto, che metta in vendita prodotti non alimentari in imballaggi preconfezionati privi dell'indicazione del peso netto, obbligatoria a norma del primo comma dell'articolo 4, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1 milione.

Il produttore o l'esercente il commercio che preconfezioni prodotti, destinati alla vendita al minuto, privi dell'indicazione del peso netto, obbligatoria a norma del primo comma dell'articolo 4, incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

Art. 8.

Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.

Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato:

agli Uffici provinciali metrici per le violazioni di cui all'articolo 2;

agli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6.

Art. 9.

Il regolamento di esecuzione è emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali più rappresentative della produzione e del commercio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Le disposizioni contenute nell'articolo 6 sono applicabili decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.